



NOTA INFORMATIVA 4/2025

OBBLIGO DI STIPULA POLIZZE PER EVENTI CATASTROFALI

Si rammenta il termine del 31 marzo 2025, per le imprese interessate, relativo alla stipula di polizze obbligatorie per i danni causati da calamità naturali.

Il testo del Ddl. di conversione del decreto c.d. “Milleproroghe”, divenuto definitivo con il voto di fiducia, conferma il **termine del 31 marzo 2025** (senza ulteriori rinvii) fissato dallo stesso decreto. Il termine originario era il 31 dicembre 2024, come stabilito dall'art. 1 commi 101 - 111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) che ha introdotto l'obbligo.

La legge di conversione del Milleproroghe ha previsto un rinvio per le sole imprese della pesca e dell'acquacoltura, che dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2025.

L'introduzione dell'obbligo in questione, si ricorda, nasce con l'obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese in caso di calamità naturali, così da porre il rischio di questi eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati.

Sono interessate dall'obbligo **le imprese (quindi imprese individuali e società) con sede legale in Italia**, nonché quelle aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, **iscritte nel Registro delle imprese presso la CCIAA**; al momento sono escluse da tale adempimento le imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici, istituito dall'art. 1 comma 515 ss. della L. 234/2021.

Sotto il profilo oggettivo, le polizze:

- *riguardano i beni individuati all'art. 2424 comma 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, vale a dire terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali;*

- *coprono i danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. La norma specifica la tipologia di evento di danno qualificante il sinistro assicurabile, elencando nominativamente i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.*

La stipula dell'assicurazione in oggetto è obbligatoria e dell'inadempimento a detto obbligo si deve tener conto “nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Nel rammentare tale disposizione, si invitano tutti i soggetti interessati a contattare il proprio Assicuratore di riferimento onde valutare le modalità di assolvimento di tale obbligo.

Cordiali saluti

F. Cignolini